

**Sindaci & Revisori**  
È in edicola:  
**Attività di controllo  
e revisione contabile**

# NORME E TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**



**CON IL SOLE 24 ORE  
A SOLI € 6,00  
IN PIÙ!**

**DOMANI  
SUL SOLE 24 ORE**

**Lavoro.** Il bonus straordinari rivede i limiti di reddito per asili e servizi

**Enti locali.** Il blocco addizionali e le decisioni dei Comuni

**Con 14,90 euro in più.**  
L'enciclopedia giuridica

**L'Esperto risponde.** La Finanziaria nelle società partecipate e nei consorzi

Domenica 1 Giugno 2008

www.ilssole24ore.com/norme

**Contenzioso.** Pubblicato il decreto dell'Economia sulla suddivisione regionale della Commissione tributaria centrale

## Nuovi indirizzi per 300mila liti

Organico massimo nel Lazio: 31 collegi gestiranno l'arretrato più consistente

Enrico Marro  
MILANO

Diventa operativo il trasloco della Commissione tributaria centrale da Roma alle sezioni regionali. È infatti stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 127 di ieri il decreto 20 marzo 2008 del ministero dell'Economia, che dà il via all'operazione entrando nei dettagli della ri-

### TEMPI PIÙ RAPIDI

Con la delocalizzazione si punta a definire in tre o quattro anni le cause ancora pendenti riducendo i costi

partizione nelle diverse Regioni dei 152 collegi e dei 912 giudici in organico (si veda la tabella a destra).

La «regionalizzazione» della Commissione, prevista dalla Finanziaria 2008 (ai commi da 351 a 354 dell'articolo 1), ha l'obiettivo di smaltire rapidamente l'arretrato, che resiste dal 1992 e viaggia oltre le 300mila cause, ri-

ducendo i costi della giustizia tributaria.

La prima delle due sfide è decisamente impegnativa. Ma la strada della "delocalizzazione" è obbligata, visto che la capacità di smaltimento della Commissione centrale è di circa 19mila cause l'anno (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 febbraio). In pratica, per la definizione di una lite a livello centrale sono necessari più di quindici anni. Secondo Ennio Sepe, del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, la regionalizzazione dovrebbe consentire di smaltire l'arretrato nei prossimi tre o quattro anni.

Cinque le Regioni che hanno il maggior peso di giudizi pendenti, come si può vedere nella tabella: Lazio (oltre 62mila ricorsi alla data del 1° febbraio), Lombardia (41.477), Campania (38.505), Toscana (26.392) ed Emilia-Romagna (21.487). Appena dodici, invece, le cause da smaltire per l'unico collegio della Valle D'Aosta.

Numero di collegi è stato determinato in proporzione alla massa di liti pendenti e della cir-

coscrizione territoriale in cui aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata. In pratica, è stato previsto un collegio ogni duemila ricorsi, incrementato di un'unità per ogni mille giudizi aggiuntivi.

Le sezioni, come stabilito dalla Finanziaria 2008, saranno 21, articolate in collegi. Verranno guidate dal presidente di sezione della Commissione tributaria centrale con maggior anzianità nella qualifica, che presiederà anche uno dei collegi.

Quanto alla ripartizione dei soggetti nei vari collegi, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha dovuto in gran parte provvedere d'ufficio. Sono stati infatti pochi i giudici a chiedere il trasferimento in altre Regioni, con l'eccezione del centinaio di domande presentate per il Lazio, per l'ovvio motivo logistico che la sede di lavoro sarebbe rimasta Roma.

Per la riorganizzazione regionale della Ctc la Finanziaria 2008 ha autorizzato una spesa di 3 milioni per quest'anno e di dieci milioni annui a partire dal 2009.

### Le sezioni regionali

Collegi e organico previsti dal Dm 20 marzo 2008 dell'Economia

Regioni	Numero collegi	Organico	Numero cause pendenti
Abruzzo	2	12	4.866
Basilicata	2	12	4.277
Calabria	2	12	3.119
Campania	19	114	38.505
Emilia Romagna	11	66	21.487
Friuli Venezia Giulia	1	6	2.593
Lazio	31	186	62.035
Liguria	7	42	14.025
Lombardia	21	126	41.477
Marche	3	18	6.414
Molise	4	24	7.822
Piemonte	8	48	16.373
Puglia	4	24	7.760
Sardegna	1	6	1.884
Sicilia	8	48	15.089
Toscana	13	78	26.392
Umbria	3	18	6.902
Valle d'Aosta	1	6	72
Veneto	9	54	18.077
Provincia di Bolzano	1	6	1.402
Provincia di Trento	1	6	1.106

Fonte: Dm 20 marzo 2008 e dati del Sole 24 Ore del Lunedì

### L'anticipazione



Il «Sole 24 Ore del lunedì» del 25 febbraio ha dedicato ampio spazio alla regionalizzazione della Commissione tributaria centrale, indicando anche i dati sui giudizi pendenti e su quelli definiti negli ultimi otto anni. Con il nuovo assetto, tra l'altro, spariscono di fatto le Sezioni unite della Ctc, vale a dire l'organo al quale il primo Presidente poteva assegnare il ricorso nell'ipotesi di contrasto giurisprudenziale tra le sezioni

### DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Ceradi-Luiss

A CURA DI Valeria Panzironi

## Antiriciclaggio, troppi obblighi e scarsi risultati

di **Andrea R. Castaldo\***

La bozza di Testo unico antiriciclaggio della commissione Lettieri, sottoposta al ministro dell'Economia per l'approvazione, ripropone il tema del rapporto inversamente proporzionale che corre tra l'ampliamento degli obblighi di collaborazione e l'efficacia dei risultati.

Il neoministro, solitamente attento a tali problemi per cultura giuridica e formazione professionale, farà bene dunque a interrogarsi sulla reale utilità di un programma di controlli e adempimenti burocratici che solo formalmente rispondono a esigenze di prevenzione.

La legislazione di contrasto si articola, in attuazione della III direttiva Ue, sui tre obblighi di adeguata verifica del cliente, registrazione e segnalazione dell'operazione sospetta, posti a carico di un variegato numero di operatori economico-finanziari e liberi professionisti.

Il sistema delineato ha prodotto finora scarsi risultati: il numero delle segnalazioni cresce, non altrettanto in proporzione le condanne per riciclaggio. Delle due, l'una: o le segnalazioni sono fuori bersaglio, e quindi non riguardano casi di riciclaggio, o sono fondate, ma l'inefficienza si verifica sul versante giudiziario.

Quale che sia la soluzione corretta, è innegabile che l'obiettivo finale di un efficace contrasto del riciclaggio sia deducibile, a fronte dei costi ingenti e delle limitazioni alla libertà imposte.

È interessante osservare come il disallineamento tra misure di deterrenza e impatto modesto sia una costante a livello internazionale, a conferma del fallimento del modello in generale, e non della specificità italiana. Se la diagnosi è semplice, la terapia non è altrettanto univoca. La proposta illustrata sul Sole 24 Ore del 21 ottobre 2007 consiste nel mantenere gli attuali doveri di identificazione e registrazione, abolendo la segnalazione dell'operazione sospetta, e sostituendola con l'obbligo di dichiarare natura e fonte della ricchezza impiegata da parte di chi effettua l'operazione nei casi di attuale sospetto, altrimenti l'operatore non può procedere. Si tratta di una modifica dai numerosi vantaggi. La correttezza politico-criminale, in quanto accolla al potenziale trasgressore l'obbligo di spiegare e non al soggetto pubblico o privato, in veste di poliziotto ausiliario, il compito di scovare il riciclatore. La maggiore efficacia, poiché senza tale dichiarazione l'operazione non si può effettuare, togliendo discrezionalità e conseguente responsabilità all'operatore.

La praticità a beneficio del mercato, per il risparmio dei costi e la minore ingessatura del sistema. Questa proposta è stata formalmente adottata nel manifesto di chiusura della riunione mondiale di esperti sul riciclaggio, organizzata recentemente a Buenos Aires dalla fondazione argentina per la prevenzione del riciclaggio. Tra l'altro, un'interessante analogia si rinviene con il modello approvato con decreto del ministero dell'Economia 22 aprile 2008, in tema di monitoraggio valutario. Nel modello, la persona fisica in entrata o uscita dalla Comunità europea, che trasporta denaro o valori superiori a iomila euro, deve,

tra l'altro, dichiarare l'origine della somma. Sembra un evidente caso in cui la giustificazione dell'operazione è posta a carico dell'autore e non all'operatore. L'individuazione dell'anomalia. Le obiezioni fatte da Pier Luigi Vigna e Donato Masciandaro («Il Sole 24 Ore» del 25 ottobre 2007) non sembrano che colgano nel segno. È vero che si tratta di adeguamento a obblighi europei, ma ciò non esime da proposte di riforma in grado di orientare le scelte del legislatore comunitario.

Quanto alla contestazione che il ribaltamento dell'obbligo in capo all'autore dell'operazione porterebbe a tecniche dissimulatorie da parte di quest'ultimo, essa francamente prova troppo; anche nell'attuale situazione, infatti, il potenziale riciclatore fa di tutto per superare i controlli, con lo svantaggio però di lasciare all'operatore il compito discrezionale di ogni controllo e non della sola verifica di congruità della giustificazione fornita.

Inoltre, la proposta di affiancare, sulla scorta del modello francese, un esperto di economia e finanza al Pm nelle sue in-

### PIATTO POVERO

Con il sistema attuale le condanne non sono cresciute proporzionalmente alle segnalazioni

### LA VIA D'USCITA

L'occasione per il cambio di rotta può essere fornita dal Testo unico all'esame del ministero

dagini, oltre a spostare il tiro sul fronte della repressione, mentre è la deterrenza preventiva il vero focus, rischia di appesantire ulteriormente il già ingolfato sistema processuale, con inevitabile allungamento dei tempi, in antitesi al dichiarato pragmatismo che dovrebbe governare ogni riforma.

Il Dlgs 231/2007 è nel frattempo entrato in vigore e ha consegnato agli utenti una selva di intricati obblighi, estendendo il catalogo dei reati. L'articolo 55 contiene un'impressionante numero di delitti e contravvenzioni, la cui condotta punita è di difficile decifrazione per i continui rinvii, e ove è sanzionata persino l'omessa o ritardata comunicazione al titolare dell'attività o al legale rappresentante di una mancata segnalazione di operazione sospetta. Tra gli obblighi anche l'organismo di vigilanza di cui alla responsabilità dell'ente da reato.

È sin troppo ovvio che si tratta di una norma destinata alla disapplicazione, poiché non potrà mai provarsi una dolosa omissione di un obbligo fondato su un giudizio valutativo. Anziché creare modelli virtuosi di contrasto, sarebbe dunque il caso di applicare strategie di semplificazione, ispirate alla prassi al buon senso, in grado di innescare circuiti virtuosi. L'occasione per un cambio di rotta può essere fornita dall'approvazione del Testo unico, aperto a eventuali modifiche, ma soprattutto dalla riscrittura del delitto di riciclaggio, senza cadere alla tentazione di una punizione indiscriminata.

\* Ordinario di Diritto penale all'Università di Salerno

**Dichiarazioni.** La circolare 44/E sugli studi di settore

## Una rassegna di correttivi guida l'uso di Gerico sul 2007

Gian Paolo Ranocchi  
Giovanni Valcarenghi

Con la circolare 44/E, la cui prima parte è stata riportata sul Sole 24 Ore di ieri, l'agenzia delle Entrate avvia a conclusione l'emanazione degli strumenti a disposizione dei contribuenti per l'utilizzo del software Gerico in relazione al periodo di imposta 2007. L'allegato 3 della circolare (visibile sul sito internet del Sole 24 Ore) contiene una rassegna di oltre 60 pagine dedica-

contribuenti. L'affermazione (più o meno condivisibile) contiene un concetto implicito di rilievo: se le nuove note sono maggiormente trasparenti e comunque differenti dalle precedenti, significa che esse non consentivano di fatto un'adeguata difesa in contraddittorio, prima, e dinanzi ai giudici, poi, se si decideva di attivare un contenzioso.

La seconda questione riguarda il possibile utilizzo degli studi revisionati anche per annualità precedenti, se ciò porta vantaggi al contribuente; un'ulteriore testimonianza della possibile precarietà dello strumento ricostruttivo.

### Contro i malfunzionamenti

Gli allegati di dettaglio alla circolare rappresentano un importante punto di riferimento per gli operatori, poiché riassumono i criteri di fondo con cui le nuove versioni sono state elaborate e indicano i possibili punti di debolezza dei risultati matematici ottenuti da Gerico. Per talune anomalie si è intervenuti con specifici correttivi (automatici o no), alcuni dei quali sono riportati nella tabella qui accanto; in altri casi si è ricorsi a generiche raccomandazioni agli uffici, per valutare con cautela particolari posizioni che potrebbero risentire di malfunzionamenti del software.

In particolare, è utile sottolineare due situazioni ricorren-

ti: quella delle imprese del comparto immobiliare e quella degli agenti di commercio. Per la prima casistica (studi TG40U e TG69U), era palese l'irrazionalità del software che richiedeva maggiori ricavi ai soggetti che si trovavano in fase di realizzazione di un intervento immobiliare, evidenziando solo incrementi delle rimanenze e nessuna vendita; ora un correttivo (ma non automatico) pone rimedio a questa situazione.

La seconda casistica, invece, riguarda gli agenti di commercio (studio UG61), fotografati dal software in relazione all'ammontare delle provvigioni rapportate ai volumi intermediati; qui si potrebbero evidenziare anomalie dettate esclusivamente dalla pattuizione di percentuali di provvigioni inferiori rispetto agli standard previsti (si pensi al caso del mandante con marchio affermato e ampi volumi). Sono situazioni conosciute, ma lo studio è strutturato solo per accogliere informazioni descrittive per le successive revisioni; gli scostamenti, pertanto, potranno essere attestati e discussi in contraddittorio.

www.ilssole24ore.com  
Sul sito del Sole 24 Ore gli allegati alla circolare

Domani sul Sole 24 Ore  
La seconda parte della circolare 44/E su dichiarazioni e studi di settore

### I rimedi contro i malfunzionamenti

I principali correttivi - automatici o non automatici - inseriti in Gerico per la determinazione della posizione di congruità dei contribuenti (allegato 3 alla circolare 44 dell'agenzia delle Entrate)

Attività	Correttivo
<b>MANIFATTURE</b>	
Fabbricazione motori e macchine e attrezzature per ufficio	Introduzione di un correttivo che riduce il valore del costo del venduto in relazione all'incremento del prezzo delle materie prime. Il correttivo si attiva se il contribuente è non congruo ma "normale" e nelle sole ipotesi in cui il rapporto tra costo del venduto e ricavi è incrementato nel 2007 rispetto al valore del 2005
Comparto tessile, abbigliamento, calzaturiero e ceramica	Rimodulazione del correttivo congiunturale (vedi nota metodologica) che si rende applicabile se il contribuente è non congruo ma "normale" e nelle sole ipotesi in cui i ricavi dell'estremo finale di un quinquennio (2007) evidenziano una riduzione rispetto all'estremo iniziale (2003)
<b>COMMERCIO</b>	
Dettaglio confezioni, biancheria, calzature e articoli di pelletteria	Introduzione di un correttivo (distinto per cluster) che sintetizza la rigidità dei fattori produttivi. Il correttivo si attiva se il contribuente è non congruo ma "normale" e nelle sole ipotesi in cui il valore dei ricavi del 2007 è inferiore alla media dei ricavi dei 3 periodi di imposta precedenti
<b>SERVIZI</b>	
Comparto immobiliare	Introduzione di un correttivo (non automatico) che garantisce che l'incremento delle rimanenze finali valutate al costo sia riferito ai soli costi inerenti la produzione e non, ad esempio, alle spese generali, di ricerca e sviluppo, personale amministrativo, eccetera
Pesca	Introduzione di un correttivo "dinamico" che agisce in riduzione del costo dei carburanti, stante l'incremento rilevante del prezzo degli stessi
Agenti	Introduzione di un correttivo sulla variabile spese per lavoro dipendente e simili, per gli agenti del comparto creditizio e finanziario  Introdotta un correttivo automatico per l'abbattimento dei ricavi in presenza di collaboratore familiare che svolge funzioni di sola segreteria per il gruppo di studi con sigla UG61
Attività alberghiera	Introduzione di un correttivo non automatico che sterilizza il valore delle spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento riferite a immobili
<b>PROFESSIONISTI</b>	
Regia, spettacolo, recitazione	Presente un correttivo relativo alle spese e costi sostenuti per l'utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali

**I chiarimenti.** La vendita di una porzione di prima casa

## Immobili, frazionamento agevolabile

Angelo Busani

La plusvalenza per cessione di unità immobiliari acquistate o costruite da meno di cinque anni è nuovamente tornata all'esame dell'agenzia delle Entrate con la risoluzione 219/E del 30 maggio, nella quale è stato esaminato il caso di un contribuente che, comprata un'abitazione al piano mansarda di un edificio:

- ne ha rivenduto una porzione prima del decorso di un quinquennio dall'acquisto;  
- ha realizzato il sovravalore della struttura, costruendo altre unità immobiliari, subito cedute una volta ultimati i lavori.

### Le risposte

L'Agenzia ha ritenuto che, se viene venduta una porzione di un appartamento comprato

da meno di cinque anni, non è tassabile come «reddito diverso» la plusvalenza realizzata dal venditore qualora costui abbia adibito l'unità immobiliare in questione a propria abitazione per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione.

Invece, la cessione delle unità immobiliari realizzate sovralzando l'edificio, essen-

do intervenuta prima del decorso di cinque anni dall'ultima emersione dei lavori, comporta l'emersione di una plusvalenza tassabile come «reddito diverso»: in questo caso, peraltro, il contribuente può scegliere la modalità agevolata di tassazione prevista dall'articolo 1, comma 496, della legge 266 del 2005. Vale a dire che, in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla tassazione ord-

dinaria, si applica sulle plusvalenze realizzate un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, nella misura del 20% della plusvalenza incassata.

### Le condizioni

Come detto, la plusvalenza non è tassabile ove si tratti di unità immobiliari che «per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari»: per «familiare» si intendono (ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del Testo unico

delle imposte sui redditi), il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Invece, per «abitazione principale» si intende quella nella quale è fissata la «dimora abituale»: normalmente essa coincide con la residenza anagrafica, ma non si tratta di una situazione imprescindibile in quanto l'abitudine delle dimora può essere dimostrata mediante qualsiasi indice probante. Ad esempio, l'instanzione delle utenze, l'instanzione della corrispondenza e altri analoghi oggettivi segnali di presenza abitativa.